



Informare i possibili utilizzatori e gli utenti su:

- 1) normativa di riferimento;
- 2) funzioni e compiti della Commissione tecnica permanente;
- 3) Autorità competenti per rilascio patentini, autorizzazioni, licenze d'uso;
- 4) Autorità competenti per i controlli e le sanzioni.
- 5) Il ruolo dei S.U.A.P. territoriali.





Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Cosa sono i gas tossici

Definizione


«Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, che deve passare dallo stato di gas o di vapore per poter essere utilizzata e che è adoperata in ragione del suo potere tossico, oppure perché riconosciuta pericolosa per la sicurezza e per la pubblica incolumità anche se adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche».

Fondamento e fine della legge

È tutelare la sicurezza pubblica in quanto si tratta di sostanze potenzialmente micidiali che possono provocare la morte delle persone. Infatti era stato emanato in applicazione delle leggi di P.S. (pubblica sicurezza). **Adesso la titolarità è passata** dal Ministero dell'Interno al Ministero della Salute e da questo alle Regioni **(e quindi alle ASL regionali)** in virtù riforma Titolo V° della Costituzione e della L.833/'78.

Regio decreto n°147 del 1927

E' il "regolamento specifico" della legge di P.S. originaria, il R.D. n°1848 del 6 gennaio 1926, poi all'art.58 del R.D. n°773/1931. Si tratta di un "atto avente forza di legge" e quindi è una **fonte primaria del diritto**.



Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici



A.S.L. CN1

Regio decreto 147/27 e smi

TITOLO I – Capo I°
Definizioni

TITOLO I - Capo II°
Delle autorizzazioni a utilizzarli

TITOLO I – Capo III°
Dell'impiego di gas tossici

TITOLO I – Capo IV°
Disposizioni **comuni** al
capo II° e al capo III°

TITOLO I – Capo V°
Della licenza per il trasporto
di gas tossici

TITOLO I – Capo VI°
Della Commissione tecnica
permanente

TITOLO I – Capo VII°
Patente di abilitazione all'uso

TITOLO II – Capo I° Impiego gas
Dell'utilizzazione di gas tossici

TITOLO II – Capo II°
Della custodia e conservazione
in depositi o magazzini


TITOLO II – Capo I°
Dei trasporti di gas tossici

TITOLO III – Disposizioni
generali, transitorie e finali

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Il R.D. 147/'27 è inoltre richiamato al punto punto 2.1.1 dell'allegato IV al D.Lgs 81/'08:

«*Ferme restando le norme di cui **al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147** e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura*».



Elenco dei gas tossici

È stato previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 6 febbraio 1935 e smi



TABELLA DEI GAS TOSSICI				
Numero d'ordine	Elenco delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso e che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione Se occorre l'autorizzazione (art. 5) ⁽¹⁾	Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini e depositi Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4) ⁽¹⁾	Trasporto Se occorre la licenza (art. 23) ⁽¹⁾
1	Acido Cianidrico <ul style="list-style-type: none"> a) Allo stato gassoso, da solo o mescolato, con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti b) Compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale c) Allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione 	SI	NESSUNA	SI
		SI	NESSUNA	SI
		SI	NESSUNA	SI
2	Ammoniaca compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale	SI ⁽¹⁾	Fino a 75 kg	NO
3	Anidride Solforosa <ul style="list-style-type: none"> a) In soluzione acquosa concentrata b) Allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica c) Allo stato gassoso mista a ossidi di carbonio d) Compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura, secondo il regolamento speciale 	NO ⁽²⁾	Qualsiasi Nessuna	NO NO
		SI	Nessuna	NO
		SI	Fino a 75 kg	NO
		SI	Fino a 75 kg	NO
4	Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche	SI ⁽³⁾	Nessuna ⁽³⁾	NO
5	Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco <ul style="list-style-type: none"> a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% calcolata come CN b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra 0,2% e 30% calcolata come CN c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen 	NO ⁽⁴⁾	Nessuna ^(4bis)	SI
		NO	Fino a 100 kg	SI, oltre 100 kg
		NO	Nessuna ^(4 bis)	SI
		NO	Fino a 100 g	SI, oltre 1000 g
6	Cloro <ul style="list-style-type: none"> a) in soluzione acquosa b) allo stato gassoso c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il regolamento speciale 	NO	Qualsiasi	NO
		SI	-	NO
		SI	Fino a 75 kg	NO
7	Cloropicrina (nitrocloroformio)	⁽⁵⁾	Fino a 1000 g	SI, oltre 1000 g
8	Cianogeno (bromuro e cloruro di)	SI	Nessuna	NO
9	Etere ciano-carbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti	SI	Nessuna	NO
10	Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il regolamento speciale	SI	Nessuna	NO
11	Isonitrili (tipo fenil-isonitrile)	SI	Nessuna	NO



Attenzione alle **deroghe** qui sotto riportate (la più comune è la non necessaria autorizzazione ai sensi del R.D. 147/27 per uso di **NH₃** in **quantità inferiore ai 75 kg**)

12	Ossido di etilene, da solo o mescolato con altre sostanze	SI	Nessuna	NO
13	Piombo tetraetile	SI	Nessuna	NO
14	Solfuro di carbonio	(6)	Fino a 5 litri	NO
15	Idrogeno fosforato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso	SI	Nessuna	NO
16	Bromuro di metile	SI	Nessuna	NO
17	Piombo tetrametile	SI	Nessuna	NO
18	Solfato di metile	SI	Nessuna	NO
19	Cloruro di metile	SI	Fino a 75 kg	NO
20	Acido fluoridrico	SI	(7)	(8)
21	Trifluoruro di boro	SI (9)	Nessuna (9)	SI (9)
22	Metilmercaptano	SI	Nessuna	SI, oltre 15kg
23	Tetraidrotiofene	SI oltre 1 kg (10)	Fino a 1 kg (10)	SI oltre 1 kg (10)
24	Dimetilsolfuro	SI oltre 1 kg (10)	Fino a 1 kg (10)	SI oltre 1 kg (10)
25	Etilisopropilsolfuro	SI oltre 1 kg (10)	Fino a 1 kg (10)	SI oltre 1 kg (10)
26	Etilmercaptano	SI oltre 1 kg (10)	Fino a 1 kg (10)	SI oltre 1 kg (10)
27	Dietilsolfuro	SI oltre 1 kg (10)	Fino a 1 kg (10)	SI oltre 1 kg (10)

(1) la concessione delle autorizzazioni alla "utilizzazione" e alla "custodia" è demandata al Sindaco; per il "trasporto" il rilascio della licenza o permesso è da parte della Autorità di Pubblica Sicurezza.

(1) l'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg.

(2) non occorre l'autorizzazione soltanto se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli o enologici.

(3) non occorre l'autorizzazione se la benzina contenente ogni 1000 cc non più di 8/10 di cc di piombo tetraetile o 5,5/10 cc di piombo tetrametile, equivalenti a 0,85 gr di piombo.

(4) in quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

(4 bis) Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30% calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.

(5) non occorre autorizzare soltanto per l'utilizzazione fino a 100 gr fatta in aperta campagna.

(6) non occorre l'autorizzazione per l'utilizzazione di 5 lt in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità in magazzini di cereali e silos riconosciuti idonei e autorizzati dalle Autorità competente.

(7) non occorre l'autorizzazione per:

a) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40%;

b) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 85% per quantitativi non superiori a 50 kg;

c) acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg.

Occorre sempre l'autorizzazione per l'acido fluoridrico allo stato gassoso.

(8) occorre licenza per il trasporto soltanto per l'acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg.

(9) non occorre licenza al trasporto né autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione per quantitativi fino a 5 kg di trifluoruro di boro in soluzione.

(10) non si applicano le norme del regolamento per l'impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

Dott. Ezio Barp

Brevi nozioni sui gas tossici

**Sono considerate gas tossici le
seguenti 27 sostanze (anno 2023)**

- 1) Acido cianidrico
- 2) Ammoniaca
- 3) Anidride solforosa
- 4) Benzina
- 5) Cianuri alcalini di sodio e di potassio
- 6) Cloro
- 7) Cloropicrina
- 8) Cianogeno (bromuro o cloruro di)
- 9) Etere ciano-carbonico
- 10) Fosgene (cloruro di carbonile)
- 11) Isonitrili (tipo fenil-isonitrile)
- 12) Ossido di etilene
- 13) Piombo tetraetile
- 14) Solfuro di carbonio
- 15) Idrogeno fosforato
- 16) Bromuro di metile
- 17) Piombo tetrametile
- 18) Solfato di metile
- 19) Cloruro di metile
- 20) Acido fluoridrico
- 21) Trifluoruro di boro
- 22) Metilmercaptano
- 23) Tetraidrotiofene
- 24) Dimetilsolfuro
- 25) Etilsopropilsolfuro
- 26) Etilmercaptano
- 27) Dietil solfuro

Utilizzata **quale fluido refrigerante in impianti industriali con diverse celle frigo e freezer** (vedi aziende che lavorano la frutta, le carni ecc.)




Utilizzata quale fluido tecnologico per raggiungere i requisiti superficiali del prodotto in operazioni quali:

- nitrurazione
- carbonitrurazione
- nitrocarburazione



Soprattutto utilizzata quale **biocida disinfestante delle derrate alimentari** (fumigante)

Commercializzata come Mg₃P₂ (stabile) reagisce con l'umidità per sviluppare PH₃ (gas estremamente velenoso e micidiale)



Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Soprattutto utilizzati
nell'industria galvanica con
metalli alcalini

Nei bagni galvanici di
ramatura elettrolitica
alcalina l'elettrolita è
composto da una soluzione
del cianuro complesso
 $\text{Na}_3\text{Cu}(\text{CN})_4$



Funzioni e compiti della Commissione tecnica permanente



Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

La Commissione tecnica permanente ai sensi dell'**art. 24** del R.D. 147/'27 è un organismo tecnico multidisciplinare che **ha compiti consultivi** in materia di gas tossici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni e delle licenze da parte della Questura.

Effettua sopralluoghi e formula prescrizioni e pareri, obbligatori e vincolanti.

La sua sfera di ambito riguarda tutto il territorio della provincia di Cuneo.

È costituita presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL CN1 di Cuneo (S.S.D. Ambiente, agenti fisici e radioprotezione).

Presidente: medico
dirigente **ASL CN1**
(al posto del medico
provinciale)

Dirigente
Questura di
Cuneo (in
rappresentanza del
Questore)





Dirigente ARPA
Piemonte (al posto
dell'esperto in
chimica del
Consiglio prov.le di
sanità)

Commissione
gas tossici art.24
c/o la
ASL CN1
per tutta la
provincia di
Cuneo

Funzionario
incaricato comando
Vigili del Fuoco di
Cuneo (in vece del
Comandante)

Funzionario
incaricato settore
tecnico **regione**
Piemonte (in
sostituzione del
Genio civile)

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

-  Patenti di abilitazione
-  Autorizzazioni alla detenzione
-  Autorizzazioni all'impiego
-  Licenze d'uso e di trasporto



Nel Regio decreto si parla(va) di “**patente**” (*etimologicamente: manifesto, evidente, lampante*) e di “**licenza**” (*et. permettere*), termini oggi giorno un po’ desueti e sostituiti dalla parola omnicomprensiva di “**autorizzazione**”.

In sostanza la **patente** era (è) un atto autorizzativo che consente l’esercizio di una particolare attività/professione;

La **licenza** è (era) un atto amministrativo sostanzialmente paragonabile a un’attività svolta in regime di “permesso accordato”

NON può essere rilasciata a tutti: l'art.29 (casi di indegnità) prevede che il futuro possessore non sia sottoposto a provvedimenti di sorveglianza speciale, e che non abbia la fedina penale "macchiata" di delitti nonché per soggetti condannati per ubriachezza.

Inoltre si deve essere giudicati idonei anche dal punto di vista psico-fisico con accertamento clinico (art.27 comma 4 RD147/27).

art.26 RD 147/'27



Durata 5 anni, poi occorre la revisione (senza, però, ripetere alcun tipo di esame)

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Viene rilasciata dalla **Commissione esaminatrice** che ha sede a Torino per tutto il territorio regionale (rif. art. 32 R.D. 147/27)

Dirigente
questura di
Torino (in
rappresentanza
del Questore)

Presidente:
vice-prefetto o
suo sostituto

Dirigente ARPA
Piemonte (al posto
del capo sez. chimica
del laboratorio
provinciale di vig.
igienica)

Funzionario
incaricato
comando VV.F. di
TO (in vece del
Comandante)



A Torino,
per tutto il
Piemonte

medico dirigente
SPreSAL ASL
Città di Torino (al
posto medico
prov.le)

+ un funzionario dell'ASL (ex ufficio sanitario provinciale)
con le funzioni di segretario.



Es: bandi pubblici della ASL Città di Torino per le sessioni di esame per ottenere la patente di cui all'art.26 R.D. 147/27 (generalmente uno in primavera e un secondo in autunno)

ASLTO Città* Torino Protocollo n. 2021/0154122 del 28/04/2021 Pagina 1 di 8

ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Consorzio D.P.R. 191/2009 n. 84
Cod. Fiscale: 11027810121
Indirizzo: Via S. Giovanni, 17 - 10128 TORINO
Tel. 011/561562 Fax 011/5439111

S.C. S.P.R.S.A.S.
Via Alimonte, 100/10128 Torino
Tel. 011/561562 Fax 011/5439111
PEC: asnl@pec.aslto.torino.it
Email: regio@asnlto.torino.it

UNIONCAMERE PIEMONTE
Camera Commercio Industriale
Artigianato Agricoltura
segreteriaunioncamerapiemonte@cgial.it

F.S.C.
Fornitura Sicurezza Costruzioni
info.asicurezza@factorio.it

Ordine Professionale Ingegneri
ordine.ingegneri@cing.torino.it

Ordine Professionale Architetti
architetto@oipa.it

Ordine Professionale Chimici
ordine.piemonte@chimici.org

CONFAGRICOLTURA
Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana
Federazione Regionale
torino@confagricoltura.it

COLDIRETTI
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Federazione Regionale
torino@coldiretti.it

C.I.A.
Confederazione Italiana Agricoltori
piemonte@cia.it

CONFESERCENTI
Confederazione Italiana Eserciti
Attività Commerciali e Turistiche
segreteria@confesercenti.it

CONFINDUSTRIA PIEMONTE
confindustria.piemonte@confindustria.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE
www.regione.piemonte.it

www.aslto.torino.it

ASLTO Città* Torino Protocollo n. 2021/0154122 del 28/04/2021 Pagina 2 di 8

FEDERAPI
Federazione Regionale tra le Associazioni della
Psicologia e della Psicologia
A.P.I. Piemonte
secrezionipi@pec.apipiato.it

A.M.S.A.
Associazione Metalmeccanica, Metallurgici ed Affini
amsa@pec.nethouse.it

C.N.A.
Confederazione Nazionale Artigianato
Comitato Regionale
info@cnacometa.it

CONFARTIGIANATO PIEMONTE
Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato
info@confartigianato.piemonte.it

A.G.C.I.
Associazione generale cooperative italiane
Federazione Regionale
info@agcooperative.it

CONFCOOPERATIVE del Piemonte
piemonte@confcooperative.it

Organizzazione Sindacale C.G.I.L.
qgitorino@cgil.it

Organizzazione Sindacale C.I.S.L.
fin.cilto@cisli.org

Organizzazione Sindacale U.I.L.
info@uilm-piemonte.it

Oggetto: Bando per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

SESSIONE PRIMAVERA ESTATE 2021
GIORNATE DI ESAME: 15/06/2021 - 18/06/2021 - 14/07/2021
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14/05/2021

La disciplina per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici è normata dall'art. 4, lettera c), del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, che pone in capo ad organi statali l'esercizio dell'attività amministrativa relativa al rilascio di detta abilitazione.

L'art. 35 dello stesso R.D. fissa in anni 5 (cinque) la durata di validità dell'abilitazione all'impiego di gas tossici ed i criteri per l'eventuale successivo rinnovo della patente alla scadenza del quinquennio.

L'art. 7 della Legge 833/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici.

La Regione Piemonte con la Legge 15 marzo 2001 n. 5, art. 109, commi 1 e 2, ha disposto la subdelega all'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, per tutto il territorio regionale, delle

ASLTO Città* Torino Protocollo n. 2021/0154122 del 28/04/2021 Pagina 3 di 8

funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revisione della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici.

Nel presente bando si è provveduto, sulla base della previsione contenuta nella Legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio ed al rinnovo della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici esercitate da questa Azienda Sanitaria.

Il presente bando è stato redatto in considerazione delle indicazioni date alle Pubbliche Amministrazioni di procedere verso le possibili semplificazioni e lo snellimento delle procedure amministrative.

Chi intende partecipare agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici deve essere residente o avere altro domicilio professionale nella Regione Piemonte.

Tale requisito dovrà essere comprovato da documento d'identità personale in corso di validità o da apposita dichiarazione di elezione di domicilio resa dall'interessato.

Si fa inoltre presente che la Legge Regionale 25 giugno 2008 n. 15 "Semplificazione in materia sanitaria", individua nell'Allegato B, tra i casi di abolizione dei certificati in materia di igiene e sanità rilasciati da strutture pubbliche, il certificato sanitario di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Con successiva circolare esplicativa la Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica, Settore Igiene e Sanità Pubblica del 6 novembre 2008 protocollo n. 3830/DA2001, ha stabilito che l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica sia affidata al Medico Competente in attuazione del D.Lgs. 81/2008; pertanto è opportuno correggere la domanda di abilitazione all'uso di gas tossici, nonché la domanda di rinnovo della stessa, con il giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico Competente sulla base della normativa vigente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.l.).

Il D.P.R. 445/2000 e s.m.l. all'art. 43 stabilisce che l'amministrazione procedente, con accertamento d'ufficio, acquisisce direttamente informazioni relative a sensi, qualità personali e anni presso l'amministrazione certificante.

Pertanto in attuazione del D.P.R. 445/2000 si comunica che, per quanto attiene il rilascio o il rinnovo della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, questa Azienda Sanitaria Locale acquisirà direttamente dall'Autorità competente la certificazione di idoneità del candidato volta ad occludere i casi previsti dall'art. 29 del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147.

Il programma d'esame verrà predisposto nel manuale "Lo Scoglio la Sicurezza" scaricabile dal sito www.regione.piemonte.it/italia/ascv/index.htm.

ABILITAZIONE ALL'USO DI GAS TOSSICI
La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 1 allegato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) n. 2 (due) fotografie uguali e recenti, formato tessera firmate sul retro;
- 2) situazione di versamento di € 33,00 (trentatré) sul CCP #74106 intestato a Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Ent. Dip. Prev., S.P.R.S.A.S., Sev. Tes. 10128 TORINO, Casuale "Banche di abilitazione impiego gas tossici";
- 3) una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul patternino che può essere allegata alla domanda o essere consegnata dopo il superamento dell'esame;
- 4) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- 5) giudizio di idoneità alla mansione specifica, in corso di validità, rilasciato dal Medico Competente ai sensi della normativa vigente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.l.).

REVISIONE DELLA PATENTE GAS TOSSICI
Come previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute pubblicato annualmente, entro la scadenza di 5 (cinque) mesi, dal rilascio o dal precedente rinnovo, l'utente può richiedere il rinnovo dell'abilitazione all'impiego di gas tossici.

Lo stesso di rinnovo verranno accettate fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza. Il superamento di tale limite comporta la scadenza definitiva dell'abilitazione e la necessità, per tornare ad essere titolari, di contrapporsi attraverso una nuova prova d'esame.

La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 2 allegato.

ASLTO Città* Torino Protocollo n. 2021/0154122 del 28/04/2021 Pagina 4 di 8

Insieme con la domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) patente soggetta a revisione;
- 2) situazione di versamento di Euro 15,00 (quindici/00) sul CCP #74106 intestato a Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, Ent. Dip. Prev., S.P.R.S.A.S., Sev. Tes. 10128 TORINO, Casuale "Revisione della patente dei gas tossici";
- 3) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- 4) giudizio di idoneità alla mansione specifica, in corso di validità, rilasciato dal Medico Competente ai sensi della normativa vigente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.l.).

INFORMAZIONI
I candidati sono informati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei dati Personali", che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi e saranno sottoposti a verifica come previsto dall'art. 43, D.P.R. 445/2000 e s.m.l.

Le domande per il rilascio della patente dei gas tossici devono pervenire a questa Struttura Complessa entro il termine indicato in seguito, in caso di trasmissione con raccomandata farà fede la data del timbro postale.

Si ricorda ai candidati, di indicare sempre la residenza ed eventuale diverso domicilio, il recapito telefonico ed eventualmente il numero di FAX o l'indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni urgenti riguardanti gli esami.

Copia del bando è scaricabile dal sito aziendale www.aslto.it.

Il presente bando ha validità temporale limitata alla sessione PRIMAVERA ESTATE 2021.

Si invitano le Associazioni e le A.S.S.L.L. in indirizzo a dare la massima diffusione al presente bando, al fine di fornire il necessario supporto informativo ai soggetti interessati alla presentazione delle domande per il rilascio o il rinnovo delle patenti dei gas tossici.

Copia del presente bando sarà pubblicata sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, www.aslto.torino.it, sezione Guida ai Servizi, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro S.P.R.S.A.S., fino alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione all'esame.

Il direttore
S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dot. Pier Luigi RAVANELLI


Si trovano pubblicati sul web digitando sul motore di ricerca la frase:
bando ASL Città di Torino esame gas tossici

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici



Documenti per rilascio o revisione delle patenti per l'uso

Modello per sostenere l'esame di abilitazione



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/PI 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. S.Pre.S.A.L.
Via Alassio 36/E 10126 Torino
Tel. 011/5665300 Fax 011/5663935
PEC: spresal@pec.aslcitydatorino.it
Email: vigilavoro@aslcitydatorino.it

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RILASCIO O REVISIONE
DI PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'USO DI GAS TOSSICI.**
(R.D. 9 gennaio 1927, n. 147)

PREMESSA.
Le domande di abilitazione/revisione devono essere presentate nei termini di tempo stabiliti nell'apposito bando pubblicato semestralmente, in relazione alle sessioni d'esame previste.


ABILITAZIONE ALL'USO DI GAS TOSSICI
La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 1 predisposto.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 2 (due) fotografie uguali e recenti, formato tessera, firmate sul retro;
- attestazione di versamento di € 35,00 (trentacinque/00) sul CCP 474106 intestato a ad A.S.L. CITTA' DI TORINO - SPRESAL PRESTAZIONI - Via San Secondo, 29 10128 TORINO (TO), Causale "Esame di abilitazione impiego gas tossici";
- una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul patentino, che può essere allegata alla domanda o essere consegnata dopo il superamento dell'esame;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- possesso della licenza della scuola dell'obbligo, licenza media; ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", è prevista l'autocertificazione; nel caso di possesso di equivalente titolo straniero occorre allegare copia del titolo e originale della traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero dall'autorità diplomatica o consolare del paese ove il titolo è stato conseguito;
- giudizio rilasciato dal Medico Competente di idoneità specifica alla mansione.

REVISIONE DELLA PATENTI GAS TOSSICI
Come previsto dalla normativa vigente, entro la scadenza di 5 (cinque) anni l'utente può chiedere il rinnovo dell'abilitazione. Le istanze di rinnovo verranno accettate fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza. Il superamento di tale limite comporta la scadenza definitiva dell'abilitazione e la necessità, per tornare ad esserne titolari, di conseguirlo attraverso una nuova prova d'esame. Il rinnovo viene effettuato d'ufficio sugli atti in possesso presso la Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e redatta come indicato nel modello 2 predisposto.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione di versamento di € 15,00 (quindici/00) sul CCP 474106 intestato ad ad A.S.L. CITTA' DI TORINO - SPRESAL PRESTAZIONI - Via San Secondo, 29 10128 TORINO (TO), Causale "Revisione della patente dei gas tossici";
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- giudizio rilasciato dal Medico Competente di idoneità specifica alla mansione.

RA / ra



REGIONE
PIEMONTE
www.regione.piemonte.it/sanita

Mod. 1 -ABILITAZIONE

Marca da Bollo
€ 16,00

Spett.le A.S.L. "Città di Torino"
S.C. S.Pre.S.A.L.
Via Alassio n° 36/E
10126 Torino

**DOMANDA PER SOSTENERE GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE ALLE OPERAZIONI
RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia (___) il ___/___/___ di nazionalità * _____
Codice Fiscale _____
residente in _____ Provincia (___)
Via/Piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
☛ *(in caso di cittadini extracomunitari occorre allegare copia del permesso di soggiorno).
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Ragione Sociale dell'Azienda _____
corrente in _____ Provincia (___)
Via/Piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
Persona a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti Sig./ra _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 26, R.D. 147/27, il rilascio dell'abilitazione (patentino) all'impiego di seguenti gas tossici:

e, pertanto, chiede di essere ammesso/a a sostenere gli esami davanti alla Commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato di idoneità per l'abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, ai sensi del R.D. n. 147/27, art. 27.

Inoltre, valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 (Decadenza dai benefici) della normativa sopra indicata

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
conseguito presso _____ in data _____
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di aver eletto quale domicilio professionale (se non residente in Piemonte) il seguente indirizzo _____

Do
Brevi nozioni sui gas tossici

I corsi per il **rilascio** delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici (art. 26 R.d. 147/'27), così come per le **revisioni** quinquennali delle stesse, vengono effettuati **per tutto il territorio della regione Piemonte** dalla Commissione gas tossici facente capo allo S.Pre.S.A.L. della **ASL Città di Torino**.

Questi sono i contatti:

dott.ssa Maria Luisa Rotunno

telefono 011/5663918



e-mail: marialuisa.rotunno@aslcittaditorino.it



A.S.L. CN1

Numero minimo di persone in possesso di patente di abilitazione

Art.46 comma e) R.D. 147/'27

«E' fatto obbligo al titolare e al direttore tecnico...

*e) di curare che il proprio **personale abilitato**, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti **all'impiego del gas tossico**:*

*usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie; sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di **due persone**»*

Naturalmente dipende dal ciclo di lavoro aziendale (es. se il lavoro è organizzato sui tre turni questo prevederà un numero maggiore di addetti in possesso di patente di abilitazione per coprire le 24h), per questioni legate alla sicurezza sul lavoro.





Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Ai sensi dell'art.8: per l'utilizzazione dei gas tossici

Ai sensi dell'art.12: per la custodia e conservazione in magazzini e depositi.

In regione Piemonte l'Autorità che rilascia le suddette autorizzazioni è il **COMUNE** del luogo dove si detengono e/o utilizzano i gas tossici su parere conforme (nulla-osta) della Commissione tecnica permanente provinciale sui gas tossici di cui all'art. 24 R.D. 147/'27.



L'autorizzazione non può essere rilasciata a chiunque

Infatti l'art.17 del R.D. 147/'27 prevede che essa **non possa essere concessa** a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità e la proprietà;

ovvero per

omicidio o per lesione personale;

e a coloro che non sono di condotta incensurata

Ai sensi dell'art.40 : per l'utilizzo del gas tossico: ha valenza **annuale** (ogni anno deve essere rinnovata la richiesta)

Ai sensi dell'art. 23: per il trasporto in via permanente, ha valenza **triennale**; altrimenti si chiama "permesso" per i trasporti occasionali in una o più volte determinate.

L'autorità che rilascia le licenze di **utilizzo** e di **trasporto** è la **QUESTURA** ai sensi art.42 R.D. 147/'27 su parere conforme (nulla-osta) della Commissione tecnica permanente provinciale sui gas tox. Le domande devono essere in carta da bollo (ai sensi art. 64 RD147/'27)



Ai sensi degli art.56 del R.D.147/'27
per coloro che non hanno ritenuto di
dovere (o non hanno potuto) costituire
un vero e proprio deposito e serve per
l'acquisto del gas tossico in piccoli
quantitativi da utilizzarsi
immediatamente e senza farne
deposito: ha valenza **occasionale**
(ogni volta che si vuole effettuare
l'acquisto).

La domanda, debitamente motivata e
in carta da bollo (art.64 RD 147/'27),
va presentata alla **QUESTURA** che
rilascia il certificato.



Procedure previste per l'impiego dei gas tossici R.D. 147/'27

Nota bene: il termine “**impiego**” ha significato di portata generale e sta a indicare qualsiasi forma d'uso del gas tx e cioè :

- 1) utilizzazione;
- 2) custodia e conservazione;
- 3) trasporto



- **Avviso** alla **Questura** del giorno di trattamento (**in genere almeno 3 gg prima**, rif. art.40 R.D. 147/'27)
- **Eventuale nomina del direttore tecnico** (in possesso dei titoli di studio di cui all'art.15 del R.D.147/'27) **cui spetta il compito di assicurare il rispetto delle condizioni per l'uso in sicurezza** di cui al Titolo II Capo I° R.D. 147/'27 e che rappresenta un “preposto” di fatto ai sensi dell'art.299 del D.Lgs 81/'08.
- **Obbligo** di stipula di apposita **assicurazione** sulla responsabilità civile contro danni a terzi

Dott.Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

- Presenza di **almeno un addetto formato al “**primo soccorso**”** di cui all'art.45 D.Lgs 81/'08 e smi, aggiornato, dotato e in grado di utilizzare i **presidi sanitari** e i **DPI** previsti rispettivamente al **punto 4** e **al punto 8** delle S.D.S. per ciascuno dei gas tossici in uso.
- Regole per accessi in ambienti sospetti di inquinamento: fare riferimento anche a quanto previsto dall'art. 66 D.Lgs 81/'08, con **sorveglianza** continuata di un **preposto** nominato



Si rammenta come il Decreto-legge 146/2021 (convertito in Legge 215/2021) abbia espressamente modificato anche l'art.26 D.Lgs 81/'08 (DUVRI) ponendo al suo comma 8*bis*:

“nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Questo è un aspetto da segnalare quando le ditte specializzate **fanno richiesta di licenza annuale** d'uso dei gas tossici alla **Questura** per poter operare presso terzi.

- 1) Non occorre più una persona munita di patente art. 26 del regio decreto che segua il **trasporto**, se viene fatto da conducenti in possesso di certificato ADR.
- 2) Non occorre più per i lavoratori dipendenti di una ditta, effettuare una **visita medica specifica di idoneità psico-fisica** perché è sufficiente l'idoneità rilasciata dal medico competente ai sensi D.Lgs 81/'08.
- 3) L'idoneità psico-fisica rimane invece da accertare con visita medica specifica se ci si trova in regime di art. 21 D.Lgs 81/'08 (**cioè se si tratta di autonomi o soci s.s. agricole o imprese familiari** costituite ai sensi dell'art.230 *bis* del codice civile).

Deve essere compilato su fogli vidimati (cioè numerati e timbrati, con chiara indicazione del n° di pagine totali di cui è costituito il registro) dall'autorità di P.S. competente sul luogo: di solito è il Sindaco (quindi vidimazione comunale).

VIDIMAZIONE



REGISTRI

Ai sensi art.57 R.D. 147/'27



Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

Autorità cui spettano i controlli



Sono previste
pure le
sospensioni e/o
revoche di
licenze,
autorizzazioni e
patenti di
abilitazione.

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

La violazione degli articoli del R.D. 147/'27 prevede delle contravvenzioni (ammenda o arresto), perciò siamo in ambito penale.

A questo tipo di contravvenzioni si applica il regime di prescrizione ai sensi art.20 del D.Lgs 758/'94, proprio come le violazioni penali del D.Lgs 81/'08.

L'art. 26 del D.Lgs 758/94 ha rimodulato l'importo pecuniario delle sanzioni (arresto o ammenda da 316,96 € a 1267,82 €) .

*È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore è punito con **l'arresto** fino a tre mesi e con **l'ammenda** fino a 206 €, se il fatto non costituisce un più grave reato.*

Anche in questo caso trattasi di violazione di **carattere penale**

SUAP

Sportello Unico Attività Produttive



competenti per territorio, i quali possono
contattare la Commissione tecnica
permanente provinciale e forniscono le
modulistiche apposite per inoltrare le istanze

Dott. Ezio Barp
Brevi nozioni sui gas tossici

**Per pareri resi alla Questura (es.
su richiesta di licenze)**

Dovrà essere prodotta l'attestazione di
effettuato versamento della somma di
65,00 € (sessantacinque euro/00) di
diritti sanitari previsti dal tariffario
regionale vigente, con bonifico su conto
intestato alla **ASL CN1 - SERVIZI DI
TESORERIA - DIRITTI SANITARI** –
codice IBAN:

IT66M0760110200000020270344
specificando nella causale: «**parere per
il solo utilizzo di gas tossici, su
richiesta dell'Autorità di pubblica
sicurezza**».



A seguito della richiesta di parere di cui all'oggetto, si rammenta alla S.V. in indirizzo che dovrà essere prodotta l'attestazione di effettuato versamento della somma di **130,00 €** (centotrentaeuro/00) di diritti sanitari previsti dal tariffario regionale vigente, con bonifico su conto intestato alla **ASL CN1 - SERVIZI DI TESORERIA - DIRITTI SANITARI** - codice IBAN:

IT66M0760110200000020270344

specificando nella causale: «*pareri per l'esercizio di attività di produzione, detenzione e commercio di gas tossici*».

